


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 778 DEL 1.8.D.I.C.2018
COMPOSTO DA N. PAGINE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la **ASST Valcamonica** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore U.O.C. *Urologia Dott. Pierluigi Giumelli*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN;
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali.

Il Direttore U.O.C. *Urologia Dott. Pierluigi Giumelli*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2018 oppure alle seguenti condizioni:

Il Direttore U.O.C.

~~A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario~~
U.O.S.D. Urologia
Dott. Pierluigi GIUMELLI
C.F.: GML PLG 58A10 I829A
Tel. 0342 808.111

Il Direttore Sanitario

~~A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario~~
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOLETTI
C.F.: BBT RCR 59C30 I829V

Il Direttore di Dipartimento

~~A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario~~
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BOTTIZONI
C.F.: BNZ CLD 85A15 F205X
Tel. 0342 521.111

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la **ASST Valcamonica** per prestazioni di consulenza specialistica, il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *U.O.C. NEUROCHIRURGIA Dott.ssa Laura Santi*,

DICHIARA

che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *U.O.C. NEUROCHIRURGIA Dott.ssa Laura Santi*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2018 oppure alle seguenti condizioni:

Il Direttore U.O.C.

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Neurochirurgia
Dott.ssa Laura SANTI
C.F.: SNT LRA 69A63 F952C

Il Direttore Sanitario
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOLETTI
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia
Dott. Claudio BONIZZONI
C.F.: BNZ CLB 65A15 F205X
Tel. 0642 521.111

**CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA**

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica (di seguito denominata ASST Valcamonica) CF/P.IVA 03775830981, con sede legale in Breno, via Nissolina 2, nella persona del Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni

premesso

- che la Struttura Sanitaria ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Urologia e Neurochirurgia da parte di Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede *"...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture"*;
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

dei pareri pervenuti dai Direttori U.O.C., dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore Sanitario, prot. n. 51626 e prot. n. 51627 del 10/12/2018, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'Azienda assicura all'ASST Valcamonica, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche in Urologia e Neurochirurgia, per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata - di norma - mediante accessi settimanali/mensili programmati da espletarsi fuori orario di lavoro e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale delle Unità Operative di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

Neurochirurgia	Urologia
€ 92,00 per ogni ora esclusi i tempi di percorrenza	€ 135,00 compenso orario per attività ambulatoriale
€ 92,00 per accesso a titolo di rimborso spese di viaggio	€ 315,00 compenso orario per attività chirurgica

art. 4

L'Azienda fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile sulla base di apposito rendiconto, da presentarsi da parte dell'ASST Valcamonica entro la metà del mese successivo a quello di scadenza. L'ASST Valcamonica si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda provvederà ad attribuire la quota di spettanza ai medici interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità **dal 1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria.

La Struttura sanitaria inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

art. 8

Con l'adozione del codice di comportamento integrato con il Codice Etico riformulato, scaricabile dal sito aziendale, www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico dell'**ASST Valcamonica** ai sensi dell'

art. 2, parte I, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art.10

Le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO**
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**
Il Direttore Generale
(Dott. Raffaello Stradoni)

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012.